

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 2182

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice D’IPPOLITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2003

—————
Attuazione del principio delle pari opportunità nella formazione delle giunte comunali, provinciali e regionali e del Governo nazionale
—————

Onorevoli Senatori. – La scarsa partecipazione delle donne alla vita politica ed istituzionale del nostro paese risulta, ormai, ampiamente riconosciuta e denunciata. Da tempo si è sviluppata la discussione su quali azioni si possano e si debbano attuare per ridurre la profonda frattura che si è determinata tra la partecipazione femminile alla vita professionale e sociale italiana, quantitativamente alta e qualitativamente forte, e la sostanziale assenza delle donne dalla vita politica ed istituzionale della Nazione. Le iniziative per ovviare a quello che rappresenta di per sé un fenomeno grave, che desta forte allarme sociale – non essendo frutto di una scelta, ma piuttosto il risultato di ostacoli e difficoltà a danno di alcuni soggetti – si stanno moltiplicando ed hanno portato ad un primo, importante, traguardo: la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, definitivamente approvata in data 20 febbraio 2003 presso questo ramo del Parlamento (si veda l'atto Senato n. 1213-B). Con tale modifica si impegna la Repubblica a «promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», e si dà, dunque, una prima, significativa risposta alla discriminazione della donna nell'accesso alla vita istituzionale del Paese.

Ovviamente la modifica costituzionale rappresenta soltanto un punto di partenza, rafforzando gli strumenti a disposizione di chi vuole cambiare la rappresentatività delle donne nelle cariche pubbliche e, a cascata, in tutti gli ambiti del potere.

Se, dunque, la modifica dell'articolo 51 della Costituzione costituisce un'importante conquista nel difficile e lungo cammino di emancipazione delle donne, e, soprattutto, in quello più generale di riequilibrio della democrazia e della rappresentanza, esso ha tuttavia bisogno di una serie di provvedimenti attuativi, che riempiano finalmente di concreto contenuto e valore tale enunciazione di principio. E a questo proposito molto si sta facendo, a cominciare dalla presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare, che prevede la parità numerica di uomini e donne nelle liste e nei collegi elettorali per tutti i tipi di elezione.

Con il presente disegno di legge intendiamo operare su un diverso livello, superando quello che è il problema della composizione delle liste elettorali per concentrarci sulla fase della formazione degli organi di Governo, locali e nazionale. Basta dare una rapida occhiata ai dati della presenza femminile nei Governi nazionali dal 1945 ad oggi, per rendersi conto della necessità di questo intervento legislativo: se, infatti, è soltanto nel 1976 che si assiste alla nomina del primo ministro donna (Tina Anselmi, nel terzo Governo Andreotti), su un totale di 22 ministri, bisogna attendere altri undici anni – arriviamo al 1987 – per vedere affidati a due donne altrettanti ministeri, su un totale, però, nel frattempo salito a 31. E la situazione non migliora negli anni successivi, che registrano la presenza massima nel Governo D'Alema del 1998, con 6 ministri donne (su un totale di 25) e di 10 sottosegretarie (su un totale di 55). Nell'attuale Governo le donne sono rappresentate da 2 ministri, su un totale di 23, e da 6 sottosegretarie, su un totale di 56.

Da quanto premesso si deduce con chiarezza la necessità e, contestualmente, l'importanza di questo disegno di legge, la cui peculiare intuizione sta nel vincolare la composizione dei futuri Governi – locali e nazionale – al rispetto della proporzione esistente nel paese tra uomini e donne: al rispetto, dunque, di un dato certo e concreto e non, al contrario, di astratte percentuali che, non rispecchiando il contesto storico e sociale nel quale le norme operano, finiscono per rendere le norme stesse in breve tempo desuete.

Per tutte queste ragioni, il presente disegno di legge si pone come attuazione concreta del principio di eguaglianza sostanziale tra sessi. Una norma di indirizzo che può rappresentare, oggi, una misura correttiva dello squilibrio di rappresentanza che si registra a danno delle donne; domani, forse, misura di tutela a favore degli uomini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, la composizione delle giunte comunali, provinciali e regionali, nonché del Governo nazionale, deve rispecchiare la proporzione esistente nel Paese tra uomini e donne.